



Sent. n. 54/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella	Presidente
Dott. Saverio Galasso	Consigliere, rel.
Dott. Giovanni Guida	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 79807** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti del Signor **X X** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS, via OMISSIS, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Mariangela Servino (C.F. SRVMNG84L42H501D) e dall'Avv. Prof. Carlo Rienzi (CF: RNZCRL46R08H703I), come da nomina in calce, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma, Viale delle Milizie, n. 9, (p.e.c. Carlorienzi@ordineavvocatiroma.org);

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli

atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 26 settembre 2023, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Filomena Graziano, il relatore Consigliere Saverio Galasso, il Vice/Sost. Proc. Gen. Oriella Martorana in rappresentanza della Procura regionale attrice, gli dall'Avvocati Carlo Rienzi e Avv. Mariangela Servino e per il convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 30.3.2023, ritualmente notificato all'odierno convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione il giorno 3.4.2023 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Sig. **X X**, come in atti generalizzato, nella qualità, all'epoca dei fatti, di OMISSIS del locale OMISSIS presso il OMISSIS in Roma, per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma complessiva di euro 51.120,00 (cinquantunomilacentventi,00), a titolo di danno patrimoniale diretto, causato con dolo, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio in favore dello Stato, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che il convenuto avrebbe cagionato alle finanze erariali per effetto della

dolosa appropriazione, con più condotte criminose tenute nel periodo dall'11.3.2011 a tutto l'anno 2012, di 5.120 cedole di carburante, delle quali aveva la disponibilità in ragione della sua qualifica di OMISSIS e della conseguente qualifica di OMISSIS.

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. l'istruttoria trae origine dall'informativa trasmessa dal OMISSIS (doc. n. OMISSIS), un cui veniva trasmessa la sentenza di condanna n. OMISSIS in data 29.10. OMISSIS del Tribunale Penale Militare di Roma, mediante la quale il convenuto, già OMISSIS dell'Esercito Italiano, all'epoca dei fatti OMISSIS del locale OMISSIS presso il predetto OMISSIS - cessato dal rapporto di servizio dal 12.11. OMISSIS con perdita del grado per rimozione - era stato condannato, alla pena di quattro anni di reclusione, successivamente ridotta a tre anni dalla Corte Militare di Appello (con la sentenza n. OMISSIS del 25 maggio OMISSIS), per indebita appropriazione, nel periodo compreso tra l'11.3.2011 fino a tutto il 2012, di 5120 cedole di carburante, del valore ciascuna di 10 euro, per un danno economico corrispondente di 51.120,00 euro;

b. a seguito di detta segnalazione, la Procura regionale avviava un procedimento istruttorio relativo al conseguente danno subito dall'Amministrazione, in base alle risultanze della sentenza di primo grado e delle verifiche ispettive interne;

c. l'odierno convenuto era già stato riconosciuto responsabile dell'appropriazione di 495 cedole di carburante, per un valore di 4.950 euro, che ne aveva comportato la condanna per peculato militare da parte della Corte militare di appello in data 12.6. OMISSIS. Avendo l'interessato integralmente risarcito l'amministrazione, il parallelo procedimento erariale si era concluso con l'archiviazione;

d. successivamente al 30.7.2013, il sottufficiale che era subentrato all'odierno convenuto nella qualifica di "OMISSIS" ha avviato una verifica delle scritture contabili del predecessore, dalla quale è emerso un ulteriore ammanco di cedole di carburante, valutabile tra le 4.500 e le 4.700, al netto delle 495 di cui sopra;

e. considerato che dalle prime verifiche emergevano fatti di illecita appropriazione perpetrati nel corso degli anni dal 2010 al 2013, il comandante del reggimento in data 11/11/2014, nominava l'ufficiale inquirente (X X) al fine di determinare l'entità del

danno e accertare le cause dell'evento dannoso, individuandone i responsabili. Dalla relazione conclusiva emergeva un ammanco quantificato in complessive 5.842 cedole, per un valore pari a 58.420,00 euro;

f. poiché detto importo determinava la competenza del comando gerarchicamente sovraordinato, nel 2015 il comandante del reggimento nominava una commissione inquirente (presieduta dal X), conclusasi con relazione in data 3.8.2015, che ha effettuato il computo totale dell'ammanco, tenendo conto sia delle risultanze delle precedenti inchieste, sia di quanto si era venuto a verificare, tanto a livello di cassa quanto a livello di contabilità, in epoca successiva al 2013;

g. per i medesimi fatti causativi del danno qui contestato, sul fronte penale, sono intervenute:

(1) la sentenza di non luogo a procedere, emessa dal Gup del Tribunale Militare di Roma n. OMISSIS del 18.11. OMISSIS, in relazione al reato di violata consegna, con riferimento alla mancata ottemperanza alle direttive in materia di contabilità delle cedole per il triennio 2010/2012, nonché dichiarativa della prescrizione del reato per le condotte appropriative

poste in essere in epoca antecedente al giorno 11.3.2011;

(2) la già citata sentenza di condanna n. OMISSIS emessa in data 29.10. OMISSIS dal Tribunale Penale Militare di Roma per il reato di peculato militare aggravato (art. 215 c.p.m.p), poi parzialmente riformata in grado di appello limitatamente all'entità della pena;

h. la relazione della commissione d'inchiesta amministrativa del 2015 ha posto in luce che:

(1). nell'ambito dell'organizzazione amministrativa del OMISSIS, che costituisce un Distaccamento Ordinario del Comando di Brigata "OMISSIS", al "OMISSIS" è affidata la gestione del carburante per il funzionamento del Reparto e, in particolare, il compito di prelevare, custodire e distribuire i materiali presi in carico (cedole carburante del valore nominale di euro 10);

(2). nel periodo al quale si riferisce il danno erariale (dall'11/3/2011 a tutto il 2012) - per il quale è stato avviato il presente procedimento - la predetta posizione è stata ricoperta dal convenuto e che la contabilità relativa alla gestione delle cedole di carburante non è stata rinvenuta (registro delle

cedole carburante e delle fuel card) o non era conforme a quanto previsto dalla normativa;

(3) la predetta relazione ha concluso addebitando al convenuto tutti gli ammanchi riscontrati (cedole carburanti), ai sensi dell'art. 517, comma 1, DPR n. 90 del 2010, *"in quanto i consegnatari e gli altri agenti di cui all'articolo 516 sono responsabili dei materiali effettivamente custoditi fino a che non sia perfezionato il provvedimento di discarico, al quale sono legati i documenti prescritti nel regolamento"* (pagg. 15 e 16);

Tanto le conclusioni che il metodo seguito sono conformi a quanto avvenuto nella relazione finale della precedente inchiesta ispettiva affidata nel 2014 all'ufficiale inquirente (X X);

i. anche dagli atti del giudizio penale, con riferimento al periodo dal 13.3.2011 a tutto il 2012, è emerso, che:

(1) l'odierno convenuto, in virtù del ruolo di OMISSIS del locale OMISSIS di Roma, prendeva in carico, come risulta dalle ricevute di consegna da lui sottoscritte, le cedole carburante, contenute in blocchetti ed individuate con numero di serie progressivo;

(2) l'utilizzazione delle cedole è avvenuta, in parte, per il rifornimento dei mezzi del Reggimento e, per le cedole mancanti, per rifornimento di mezzi appartenenti a terzi (sent. n. OMISSIS del Tribunale Penale Militare di Roma).

3. Espone ancora la Procura regionale presso questa Sezione che, in punto di diritto:

a. dall'istruttoria, sulla base degli esiti del processo penale, è emerso che il convenuto, OMISSIS con l'incarico di OMISSIS del ripetuto OMISSIS, con più condotte criminose, si è dolosamente e illecitamente appropriato di un numero ingente di cedole di carburante, delle quali aveva la disponibilità in ragione della sua qualifica di OMISSIS e della corrispondente qualifica di OMISSIS, e che il controvalore economico corrispondente costituisca un danno patrimoniale diretto per l'ente pubblico, speculare al corrispondente vantaggio patrimoniale derivante dalla condotta appropriativa illecita del convenuto, che si è dolosamente impossessato di risorse appartenenti all'amministrazione della Difesa, artatamente eludendo i controlli dei superiori gerarchici;

b. al convenuto, in quanto "OMISSIS", erano affidati i compiti di gestione del carburante per il

funzionamento del Reparto, tra cui il prelevamento, la custodia, la distribuzione dei materiali e la tenuta aggiornata dei quaderni di carico/scarico dei materiali, sulla base della disciplina speciale di cui all'articolo 517, comma 1, D.P.R. n. 90 del 2010.

3.1. In relazione alle suddette irregolarità, tutte riconducibili al comportamento dell'odierno convenuto, la Procura regionale ritiene che il danno erariale cagionato sia pari ad euro 51.120 (cinquantunomilacentventi,00).

3.2. Con riferimento all'elemento soggettivo la Procura erariale evidenzia che, nella fattispecie, questo deve ravvisarsi per il convenuto nel dolo, posto che, come acclarato nel processo penale, il comportamento tenuto dal convenuto si è sostanziato in un'indebita appropriazione delle cedole carburante di proprietà dell'Amministrazione.

4. Sul piano processuale, la Procura regionale, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze dello Stato, e per esso, del Ministero della Difesa:

- in data 12.12.2022, con invito a dedurre e contestuale ricorso, chiedeva il sequestro conservativo, nei confronti del convenuto, fino alla

concorrenza del credito erariale pari ad euro 51.120,00:

a. delle somme dovute al convenuto, in qualità di ex OMISSIS Esercito Italiano, a titolo di trattamento di fine servizio;

b. del veicolo marca OMISSIS, modello OMISSIS targata OMISSIS, intestato al medesimo;

Con decreto in data 20 dicembre OMISSIS il Presidente di questa Sezione giurisdizionale ha autorizzato il richiesto sequestro conservativo sui predetti beni e, con ordinanza n. OMISSIS in data 9.2. OMISSIS il giudice designato ha confermato il predetto sequestro conservativo, sia sui crediti per il trattamento di fine servizio, per l'importo di euro 33.237,34, nei confronti dell'Inps nei limiti previsti dall'articolo 545, comma 4, c.p.c., sia sull'autoveicolo OMISSIS targato OMISSIS, assegnando per il deposito dell'atto di citazione il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della medesima ordinanza al Pubblico Ministero.

Con il menzionato invito a dedurre, ritualmente notificato in data 16.1.2023, la Procura ha invitato l'odierno convenuto a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendolo, altresì, della facoltà di essere sentito

OMISSIS OMISSIS.

5. Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice, lo rinviene nell'appropriazione indebita, per euro 51.120 (cinquantunomilacentventi,00), verificatosi nell'ambito della gestione di 5120 cedole carburante di varia tipologia e natura, nel periodo dall'11.3.2011 a tutto il 2012, quale risultante dal processo penale (sent. n. OMISSIS del OMISSIS del Tribunale militare di Roma, confermata sul punto in appello).

6. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura osserva che risulta evidente la diretta riconducibilità alla illecita condotta appropriativa del convenuto, cristallizzata dal processo penale.

7. Quanto al rapporto di servizio, questo viene indicato dalla Procura nell'essere l'odierno convenuto, all'epoca dei fatti, dipendente del Ministero della difesa, con la qualifica di OMISSIS dell'Esercito italiano.

8. Il convenuto si è costituito in giudizio con l'assistenza e il patrocinio degli Avvocati

Mariangela Servino e dall'Avv. Prof. Carlo Rienzi, i quali hanno depositato in atti, in data 5.9.2023, comparsa di costituzione e risposta, recante pari data, con cui la difesa:

a. ha dato atto che è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. OMISSIS, il ricorso per cassazione, proposto dall'odierno convenuto, avverso la sentenza n. OMISSIS della Corte d'appello militare, che aveva confermato la sentenza n. OMISSIS del Tribunale penale militare;

b. ha rappresentato che, in relazione a detti giudizi, è pendente un giudizio azionato dal medesimo presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e che il convenuto è altresì in procinto di presentare ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p..

8.2. In punto di diritto, la difesa formula le seguenti censure:

I. assenza di prove in ordine al danno erariale e illegittima qualifica di responsabile unicamente in capo al convenuto, nella qualità di OMISSIS delle cedole carburante, in quanto non sarebbe emersa alcuna prova della responsabilità penale del convenuto medesimo, con riguardo alla sottrazione delle cedole carburante, essendo emersa, in tesi, l'oggettiva irreperibilità di numerose cedole, senza alcuna

certezza sul responsabile dell'effettiva appropriazione delle medesime. Inoltre, dall'inchiesta relativa emergerebbe la responsabilità per la scomparsa delle predette cedole di altri soggetti e non solo del convenuto;

II. incertezza sul numero di cedole scomparse e sul connesso corrispondente danno all'Erario, in quanto parte attrice avrebbe valorizzato la sentenza penale, che si fonda sulla prima inchiesta amministrativa, la quale presenterebbe incongruenze rispetto le risultanze della seconda inchiesta amministrativa;

c. pertanto, la responsabilità amministrativa e contabile per la scomparsa delle cedole andrebbe ricondotta a tutti i militari coinvolti nei controlli, e non già unicamente al convenuto e non vi sarebbe certezza sul numero preciso di cedole scomparse.

8.3 In conclusione chiede:

I. di rigettare la domanda attorea, con ogni conseguenza di legge;

II. in subordine, di sospendere il presente procedimento in attesa di definizione del giudizio pendente dinanzi alla CEDU;

III. in estremo subordine, in caso di mancato accoglimento delle sopraesposte richieste, ridurre la condanna del convenuto, parametrandola all'importo

corretto pari al numero di cedole effettivamente non rinvenute, decurtate quelle oggetto del periodo di prescrizione e decurtate le cedole scomparse negli anni 2013-2015, quando il convenuto non era più in servizio nonché ridistribuendo la condanna in capo a tutti i soggetti responsabili dei controlli, così come individuati nella relazione a firma del X X.

9. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia il rappresentante della Procura attrice che i difensori dei convenuti si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti del Signor **X X**, nella qualità di OMISSIS di OMISSIS del OMISSIS presso il OMISSIS in Roma, come in atti generalizzato, in relazione ad una ipotesi di danno erariale, che lo

stesso avrebbe cagionato alle finanze del Ministero della Difesa, con il proprio comportamento connotato da dolo, per effetto della dolosa appropriazione, con più condotte criminose tenute nel periodo dall'11.3.2011 a tutto l'anno 2012, di 5.120 cedole di carburante, delle quali aveva la disponibilità in ragione della sua qualifica di OMISSIS e della conseguente qualifica di OMISSIS.

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che l'odierno convenuto venga condannato al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma complessiva di euro 51.120 (cinquantunomilacentventi,00), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali, e alle spese del giudizio, con conversione in pignoramento di quanto oggetto di sequestro.

3. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è

necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra OMISISS che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti - Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. - SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

4. Deve essere preliminarmente esaminata la richiesta di sospensione del processo avanzata dalla

difesa del convenuto, in relazione alla pendenza di ricorso innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

3.1 In proposito, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti della sospensione necessaria ex art. 106 c.g.c..

3.1 Il quadro normativo di riferimento si fonda sull'art. 106, comma 1, c.g.c., il quale dispone che *"1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato."*

Tale disposizione, regola la "sospensione necessaria" del processo contabile, e viene interpretata in senso rigoroso dalla giurisprudenza contabile, che richiama quella della Corte di Cassazione in relazione all'art. 295 c.p.c. (cfr. SS.RR. in s.g., ord., 11 ottobre 2022, n. 22/2022/RCS), nel senso che ritiene *"non sufficiente la ricorrenza tra le due cause di un rapporto di mera pregiudizialità logica, ritenendo necessario anche il predetto rapporto di pregiudizialità giuridica, che*

ricorre solo allorquando la previa definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato (in termini, Corte conti, Sezioni riunite, ord. n. 3/2012; id., ord. 77, n. 1/2017; id., ord. n. 13/2019)", presupponendo la sospensione del giudizio, quale disciplinata dalle predette disposizioni, "... la contemporanea pendenza di due processi tra i quali esista un rapporto di pregiudizialità logica e giuridica, nel senso che l'accertamento contenuto nella causa pregiudicante deve essere richiesto dalla legge con efficacia di giudicato nel giudizio contabile" (così testualmente, Corte conti, Sezioni riunite, ord. n. 3/2021; id., ord. n. 4/2021).

Sicché "La sospensione necessaria del processo richiede, dunque, la "pendenza di un processo avente ad oggetto una questione pregiudiziale, sulla quale nel processo de quo, per volontà di parte o per disposizione di legge, il giudice debba decidere con efficacia di giudicato. Diversamente, soccorre l'altro principio della cognizione incidentale delle questioni pregiudiziali (art. 34 c.p.c)" (così, Corte conti, Sezioni riunite, ordinanza n. 3/2018)."

2.3 Orbene, nel caso di specie, stante l'autonomia

tra giudizio di responsabilità amministrativo-contabile e la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti per le motivazioni cui il Collegio aderisce e cui rinvia per ragioni di sinteticità ex artt. 5, comma 2, c.g.c. e 118, primo comma, disp. att. c.p.c. né la pendenza del giudizio civile (cfr. per tutte Cdc - SS.RR. 17.3.2021, ord. n. 3/2021/RCS) né quella del giudizio penale integrano il presupposto per disporre la sospensione necessaria ex art. 106, comma 1, c.g.c. (cfr. per tutte, Cdc, III app., 17.5.2024, n. 148).

3.3 *A fortiori*, ad avviso del Collegio, in funzione del principio generale di indipendenza tra i processi (civile, penale, amministrativo, amministrativo - contabile, ecc.), le ridette conclusioni si attagliano anche al ricorso innanzi alla Corte europea dei diritti dell'Uomo, atteso che la relativa sentenza non assume né per ragioni logico-giuridiche né per norma positiva, la natura di fattispecie di "pregiudizialità giuridica", quale definita dalla cennata giurisprudenza.

5. In via preliminare, occorre osservare che, nel caso di specie, non sussistendo in atti dimostrazione del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Cassazione che ha definito il processo penale (sez.

I, 20 marzo 2023,n. 11501), non è applicabile alla fattispecie l'articolo 651 c.p.p; nondimeno, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, "il giudice contabile può pacificamente attingere da varie fonti, ai fini della formazione del proprio, libero convincimento ex art. 116 c.p.c. (oggi, art. 95 c.g.c.) e, dunque, ai fini dell'assunzione della decisione di propria competenza. Il medesimo giudice risulta sicuramente legittimato a valutare la complessiva documentazione acquisita al fascicolo processuale, con libero e prudente apprezzamento ai sensi dell'art.116 c.p.c. Con particolare riferimento al materiale derivante da un giudizio diverso da quello per danno erariale, esso ben può essere esaminato e valutato dal giudice contabile, per essere posto (unitamente a tutta la restante documentazione) a base dell'emananda decisione, senza che ciò implichi la violazione del diritto di difesa di alcuno: tutti gli elementi utili per la conoscenza dei fatti, comunque acquisiti, anche in sede processuale e preprocessuale penale, devono e possono essere oggetto di autonoma valutazione da parte del Giudicante, in quanto concorrono, ex art. 116 c.p.c., alla formazione del convincimento sull'esistenza dell'eventuale danno e delle conseguenti responsabilità

amministrative/contabili (in termini, Corte Conti, Sez. I, 3 gennaio 2014, n. 2, con la giurisprudenza contabile ivi richiamata; id., Sez. I, 27 gennaio 2015, n. 80; id., Sez. III, 21 ottobre 2016, n. 542). La Corte dei conti può, dunque, utilizzare e valutare, nel giudizio per responsabilità amministrativo/contabile, le risultanze penali, anche istruttorie, ai fini della decisione di propria competenza (tra le tante, Corte Conti, SS.RR. 2 ottobre 1997, n. 68/A; Corte conti, Sez. I, 27 gennaio 2015, n.80)" (così testualmente, Corte conti, Sez. II, n. 63/2023)" (cfr. per tutte, Cdc, sez. II app., 5 settembre 2023, n. 242).

In base a tale premessa logico-giuridica, il Collegio è dell'avviso che gli atti contenuti nel fascicolo di causa, ad iniziare da quelli rivenienti dal procedimento penale, depongano univocamente per la sussistenza del danno erariale nei termini prospettati dalla Procura erariale, come di seguito partitamente illustrato.

6. Ciò premesso, nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto

prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno patrimoniale subito dal Ministero della difesa in relazione ai fatti esposti, ammonti, secondo l'indicazione illustrata nell'atto di citazione, alla somma complessiva di euro 51.120 (cinquantunomilacentventi,00), ed è stato determinato - secondo la prospettazione attorea - dalla dolosa appropriazione delle cedole di carburante come specificato sia nell'atto di citazione che nelle sentenze rese dalla giustizia militare e confermate dalla Corte di Cassazione.

Dal complesso degli accertamenti effettuati, sia in sede amministrativa che in sede penale, emerge che ammonti a 5.132 il numero delle cedole di carburante, del valore unitario di 10 euro, sicuramente venute meno alla disponibilità dell'Amministrazione ed oggetto dell'addebito al convenuto, relativamente al periodo dall'11.3.2011 a tutto il 2012.

In ordine al conteggio di dette cedole va condivisa la conclusione cui è giunto il giudice penale militare, in esito alla meticolosa ricostruzione amministrativa, come verificata in sede dibattimentale penale.

Ciò con l'avvertenza che il numero indicato nel

dispositivo di 5.152, anziché 5.132, deve attribuirsi ad un verosimile *lapsus calami*, considerato che in parte motiva non vi è riscontro del maggior numero.

Nondimeno, la Procura ha quantificato il danno erariale nella misura di euro 51.120,00, quale indicato nella sentenza penale di primo grado (confermata sul punto nei giudizi sia di appello che per cassazione), anziché nella somma di euro 51.320,00, corrispondente al numero delle cedole effettivamente mancanti (5.132). E ciò la Procura ha fatto in espressa, prudenziale, adesione alla statuizione del giudice penale di primo grado che ha, nel dispositivo, indicato in euro 51.120,00 l'importo dell'ammanco, per effetto verosimilmente di un ulteriore *lapsus calami* (comunque *pro reo*).

Atteso dunque che la domanda attorea è prudenzialmente fissata, si deve convenire con la Procura, che nella fattispecie il danno sussista, come ora quantificato, in quanto risulta oggettivamente accertata, addirittura per un numero leggermente superiore di cedole, la sussistenza di detto ammanco in sede penale militare, sulla scorta del dibattimento, a valle degli accertamenti svolti in sede amministrativa, (come indicato, in particolare a pag. 31 della sentenza di primo grado integralmente confermata in appello,

ulteriormente suggellata all'esito del giudizio per cassazione).

Quanto all'amministrazione danneggiata è pacifico essere costituita dal Ministero della difesa.

7. Con riguardo alla sussistenza del rapporto di servizio, questa è pacifica in considerazione della circostanza che il convenuto apparteneva, all'epoca dei fatti, al personale militare in servizio permanente. Di talché, all'epoca dei fatti, sussisteva il rapporto di servizio, *sub specie* di rapporto di impiego pubblico.

8. Per quanto riguarda, poi, il nesso di causalità e i soggetti cui imputare il danno in parola, il Collegio ritiene di aderire integralmente alla prospettazione attorea, e di ritenere il danno in questione, quantificato come sopra, imputabile al solo comportamento doloso dell'odierno convenuto.

8.1 Deve, infatti, convenirsi, con la Procura regionale nel ritenere che del danno in questione deve essere chiamato a rispondere il convenuto per essersi appropriato delle cedole carburante, di cui aveva la esclusiva gestione e disponibilità, quale OMISSIS dell'OMISSIS, reparto cui apparteneva.

Emerge dagli atti di causa, ed è confermato dalle sentenze penali (ed in particolare dalla sentenza di appello (pag. 34 ss) che:

a. il convenuto ha preso in carico le cedole di che trattasi, con tre atti di approvvigionamento (in data 8.2.2011, 7.6.2011 e 12.9.2011);

b. dette cedole risultano tutte impiegate per usi diversi da quelli istituzionali, non per i mezzi dell'Amministrazione, da soggetti non identificate (come confermato dai testi OMISSIS e OMISSIS);

c. la custodia di dette cedole, la cui gestione era affidata esclusivamente al convenuto quale OMISSIS, doveva avvenire mediante collocamento in cassaforte di cui solo il convenuto aveva la chiave.

Ne consegue che solo il convenuto aveva la materiale possibilità di prendere dette cedole, sicché la loro materiale sottrazione dall'ufficio è da ricondursi, allo stato degli atti, alla sola condotta appropriativa del convenuto.

Tale comportamento è, da solo, sufficiente ad integrare il comportamento causativo del danno erariale, consistito nella sottrazione indebita delle cedole di proprietà dell'Amministrazione.

8.2 Orbene, mediante l'appropriazione il convenuto è, palesemente, scientemente venuto meno agli obblighi di

custodia su di esso incombenti ai sensi dell'art. 517, comma 1, D.P.R. n. 90 del 2010.

8.3. Pertanto, non assume rilievo sul punto che non sia stato possibile accertare chi materialmente abbia proceduto alla successiva materiale utilizzazione presso i distributori di carburante.

Parimenti, non rilevano le modalità dei controlli amministrativi, considerato che la Procura, conformemente a quanto avvenuto in sede penale, nulla ha contestato nei confronti dei soggetti ad essi preposti, cui in sede amministrativa è stata attribuita la colpa lieve, comunque irrilevante nel presente giudizio.

8.4 In conclusione, i comportamenti del convenuto sono stati causa efficiente e determinante della causazione degli ammanchi in discorso in cui si concreta il danno erariale (e dunque del conseguente indebito esborso di danaro pubblico).

Questi, quindi, deve essere chiamato a rispondere dell'intera somma corrispondente agli ammanchi accertati.

9. Quanto all'elemento soggettivo necessario a configurare la responsabilità amministrativa dell'odierno convenuto, il Collegio, in coerenza con la suesposta ricostruzione, ritiene che il

comportamento dell'odierno convenuto, in relazione ai fatti esposti, sia stato senz'altro connotato dal dolo, essendosi appropriato delle cedole di proprietà dell'Amministrazione, di cui aveva la esclusiva disponibilità per ragioni di servizio con il correlato obbligo di custodia.

Orbene, l'appropriazione, in sé, implica la coscienza e volontà del comportamento e, dunque, il dolo.

Il Collegio ritiene, pertanto, che nel caso di specie e con riferimento ai fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria attorea, ricorra certamente l'elemento soggettivo del dolo, richiesto dall'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'odierno convenuto.

10. Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, nel caso di specie, la responsabilità amministrativa del convenuto in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere accolta, e che pertanto l'odierno convenuto vada condannato al pagamento, in favore del Ministero della Difesa della somma complessiva di euro 51.120 (cinquantunomilacentventi,00).

11. Per l'effetto, il sequestro conservativo, autorizzato con decreto presidenziale del 20 dicembre OMISSIS e confermato nei confronti del convenuto con ordinanza del giudice designato in data 9 febbraio OMISSIS, n. OMISSIS, non oggetto di reclamo, è convertito in pignoramento nei limiti delle somme per cui è condanna, ex artt. 80 c.g.c., 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c..

12. Alla somma da porre a carico del convenuto, come sopra determinata, vanno, inoltre, aggiunti la rivalutazione monetaria, decorrente dal primo accertamento del danno, e gli interessi legali sulla somma così determinata, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

13. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall'amministrazione creditrice, e cioè, dal Ministero della Difesa, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

14. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l'obbligo, per lo stesso, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "*Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124*".

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 79807** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 30.3.2023, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione accoglie la domanda attrice, e per l'effetto:

a. condanna il Signor **X X** (C.F. OMISSIS), come in epigrafe generalizzato, al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma complessiva di euro 51.120 (cinquantunomilacentventi,00), oltre rivalutazione monetaria decorrenti dal primo

accertamento del danno, e interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 , recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*;

Le somme di cui sopra vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, e cioè, dal Ministero della difesa, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L);

b. alla condanna consegue la conversione in pignoramento, nei limiti delle somme per cui è condanna, del sequestro conservativo autorizzato con decreto presidenziale del decreto presidenziale del 20 dicembre OMISSIS e confermato nei confronti del

convenuto con ordinanza del giudice designato in data 9 febbraio OMISSIS, n. OMISSIS.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 26

settembre 2023.

L'estensore

Il Presidente

Saverio Galasso

Antonio Ciaramella

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 28 gennaio 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **852,38 (ottocentocinquantadue/38)**.

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente